



BANDO PER L'ACCESSO A CONTRIBUTI REGIONALI PER AZIONI E PROGETTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE- Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art. 3 comma 1 lettere b), e). Anno 2017

E' indetto un bando per l'accesso ai contributi destinati agli enti locali del Veneto ai sensi della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art. 3 comma 1, lettere b), e), per progetti di investimento volti all'adeguamento tecnologico, tecnico strumentale, organizzativo e logistico delle polizie locali e ad ottimizzare e potenziare la funzionalità e l'interoperabilità dei propri apparati di sicurezza con sistemi tecnologicamente avanzati di controllo visivo di telesorveglianza e servizi informatici per la sicurezza, valorizzando nel contempo l'aggregazione strutturale e funzionale della polizia locale.

Paragrafo 1) BENEFICIARI

Gli enti locali singoli o associati sotto indicati sono i soggetti legittimati alla presentazione della domanda e i beneficiari del contributo, gestiscono il progetto a favore di tutti gli enti associati e svolgono il ruolo di referenti unici per i rapporti con la Regione:

- a) Unioni di Comuni con popolazione complessiva non inferiore a 15.000 abitanti (ultima rilevazione 2016, dati ISTAT) e durata non inferiore ad anni 10 (dieci), istituite in conformità all'art. 4 della Lr 27 aprile 2012, n.18. Ai fini del computo del numero minimo di abitanti richiesto non sono conteggiati gli abitanti di eventuali enti locali convenzionati con l'Unione ai sensi del comma 4 del medesimo art. 4, Lr n.18/2012.
- b) Unioni Montane istituite in conformità alle disposizioni della Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 e dell'art. 8 comma 3 della Lr. n. 18/2012 e con popolazione complessiva non inferiore a 3.000 abitanti (ultima rilevazione 2016, dati ISTAT)
- c) Comuni capofila di convenzione con altri Comuni. La convenzione deve avere popolazione complessiva non inferiore a 15.000 abitanti (ultima rilevazione 2016, dati ISTAT), durata non inferiore ad anni 5 (cinque) e istituita in conformità all'art.5 della Lr n. 18/2012. Nell'ipotesi di convenzione tra Unione di Comuni e altri enti locali, l'Unione deve svolgere il ruolo di capofila di convenzione, ai sensi dell'art.4 comma 4 della Lr n. 18/2012, fermi restando i requisiti di cui alla precedente lett. a.). Le convenzioni devono essere sottoscritte con firma digitale ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 2 bis, L. 241/90 e ss.mm.ii.
- d) Consorzi previsti ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 18/2012 e con popolazione complessiva non inferiore a 15.000 abitanti al 31.12.2014, dati ISTAT, e durata non inferiore ad anni 5 (cinque).
I Consorzi non possono concorrere come capofila o membri di convenzione con altri enti locali e, ai fini del computo del numero minimo di abitanti richiesto, non sono conteggiati gli abitanti di enti locali eventualmente convenzionati con il Consorzio.
- e) Capoluoghi di provincia e Città metropolitane, con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti

Per accedere ai finanziamenti è richiesta l'iscrizione nel "**Registro regionale delle forme di gestione associata**" previsto all' art. 12 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, ove istituito.

Ai fini dell'ammissione a contributo le forme associative tra enti locali devono essere istituite entro il 15.05.2017 e i relativi atti istitutivi devono prevedere la **gestione unitaria della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale** talché non permangano servizi, attività o compiti residuali in capo ai singoli enti associati; la gestione associata deve essere già concretamente operativa alla data di presentazione della domanda.

I requisiti previsti sono fissati tenendo conto dei limiti minimi di popolazione complessiva previsti dall'art. 3 comma 2 della Lr. n. 9/2002 e delle articolazioni organizzative territoriali delineate dalla Dgr n. 1221 del 25 giugno 2012 che ha ridefinito gli ambiti dei Distretti di Polizia locale, della legge regionale n. 18 del 27 aprile 2012 attuata con Dgr n. 1417/2013 e dalla legge regionale n. 40 del 28 settembre 2012 che disciplinano la gestione associata di servizi e funzioni fondamentali per dimensioni territoriali ottimali.

Paragrafo 2) PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI



25984275



Il contributo è destinato a un solo progetto di investimento scelto, in via esclusiva, fra quelli di seguito indicati:

- a. Ripristino della piena funzionalità e implementazione dei sistemi di videosorveglianza, rendendoli interoperabili centralizzando la gestione delle immagini, nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive nazionali, con particolare riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno n.558/SICPART/421.2/70
- b. Approntamento o implementazione di centrali operative uniche della polizia locale a livello distrettuale o sovradistrettuale attrezzandole con sistemi tecnologicamente avanzati di controllo visivo di telesorveglianza e servizi informatici per la sicurezza, interoperabili anche con le centrali delle forze di polizia nazionali, nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive nazionali, con particolare riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno n.558/SICPART/421.2/70.
- c. Acquisto di mezzi mobili (Allegato E alla Dgr n. 2689/2004 e s.m.i) e strumenti operativi per la Polizia locale. Sono escluse le uniformi (Allegato B alla Dgr n. 2689/2004 e s.m.i) e il materiale in dotazione al personale (Allegato D alla Dgr n. 2689/2004 e s.m.i.) con l'eccezione delle armi da fuoco in dotazione e dell'equipaggiamento speciale di servizio.
E' ammesso l'acquisto fino ad un massimo di due mezzi mobili per singolo progetto.

Sono ammissibili esclusivamente le spese in conto capitale strettamente coerenti con il progetto prescelto (e comunque riferibili ad un solo progetto), da effettuare entro i termini indicati al Paragrafo 5 (Durata, gestione e rendicontazione dei progetti). In particolare sono ammesse le spese per l'estensione della garanzia di manutenzione delle installazioni di videosorveglianza, fino ad un massimo di anni 7 dall'avvenuto collaudo degli interventi.

Spese non coerenti con il progetto prescelto sono escluse dal finanziamento e, ove computate, impongono in ogni caso la revisione tecnica e la riapprovazione formale del progetto corretto di conseguenza, fatte salve le sanzioni previste al Paragrafo 8 (Cause di esclusione, revoca e sanzioni).

Eventuali spese di natura corrente, collegate al progetto, non sono comunque computabili ai fini del finanziamento e restano a totale carico degli enti locali.

Non sono ammesse spese per iniziative analoghe già finanziate con fondi regionali, statali o comunitari, in coerenza anche con quanto previsto al Paragrafo 3 (Tetti contributivi).

Non è ammessa la partecipazione di uno stesso ente a più progetti.

Tutti gli enti associati devono partecipare al progetto, anche finanziariamente, secondo gli accordi sottoscritti.

Paragrafo 3) TETTI CONTRIBUTIVI

I contributi assegnati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici eventualmente attribuiti per finalità analoghe. L'ammontare del contributo richiesto (così come l'importo di progetto) va espresso in valore intero, arrotondato per eccesso se il primo decimale è pari o superiore a 0,5 e per difetto in caso contrario.

Il contributo massimo concedibile non può superare il 70% dell'investimento totale previsto al netto IVA e, in valore assoluto, i seguenti importi:

- 1 € 50.000,00 per i progetti di cui al Paragrafo 2 lett a. (ripristino funzionalità e implementazione sistemi di videosorveglianza)
- 2 € 60.000,00 per i progetti di cui al Paragrafo 2 lett.b (Centrali uniche distrettuali)
- 3 € 50.000,00 per i progetti di cui al Paragrafo 2, lett.c (Acquisto mezzi mobili e strumenti operativi)

Paragrafo 4) ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'approvazione della graduatoria e l'assegnazione del contributo sono disposte dal dirigente regionale, secondo quanto richiesto e fino a concorrenza dei fondi disponibili, sulla scorta delle priorità previste al Paragrafo 6 (Priorità) e delle risultanze istruttorie sulla documentazione prodotta ed eventualmente richiesta dagli uffici ai fini istruttori. E' ammesso lo scorrimento della graduatoria dei beneficiari risultati ammissibili, a valere sui fondi resi eventualmente disponibili sul pertinente capitolo del bilancio di previsione del corrente anno e dell'annualità successiva.



25984275



Con l'atto di assegnazione del contributo, il dirigente regionale dispone le relative modalità di liquidazione, anche in unica soluzione, tenuto conto delle risorse allocate sul relativo capitolo del bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 approvato con L.R. 30 dicembre 2016, n.32, e relativo bilancio Finanziario Gestionale, compatibilmente con le regole fissate dal D.Lgs 118/2011 e s.m.i., ferme restando le cause di esclusione, revoca e sanzioni di cui al successivo Paragrafo 8. L'erogazione del contributo è in ogni caso subordinata alla presentazione della determina del Responsabile di progetto dell'ente proponente che attesti la concreta cantierabilità del progetto.

Paragrafo 5) DURATA, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI

a) Durata

Il termine massimo di conclusione del progetto indicato nel relativo modulo di domanda, non può superare i 24 mesi (ventiquattro) dalla data di scadenza fissata per la trasmissione della domanda (Paragrafo 7, lett. c).

Il dirigente regionale competente può concedere proroga, per un termine complessivamente non superiore a mesi 12 (dodici) e per ragioni non dipendenti da inerzia e volontà dell'ente proponente/beneficiario o degli enti eventualmente associati, su richiesta motivata e documentata a firma del responsabile incaricato per il progetto e del legale rappresentante (Sindaco o Presidente) del beneficiario, presentata almeno un mese prima della scadenza prefissata in sede di domanda del contributo.

In via eccezionale, la Giunta regionale può motivatamente autorizzare richieste di proroga del progetto oltre il termine massimo sopra indicato o comunque concesso dal dirigente regionale competente, ove il progetto abbia valenza strategica e in presenza di eventi straordinari e imprevedibili, per ragioni comunque non derivanti da inerzia o da volontà dell'ente proponente/ beneficiario o degli enti eventualmente associati, tenuto conto dei vincoli imposti dalla L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e dalla vigente normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi: la relativa richiesta va presentata almeno un mese prima della scadenza prefissata in sede di domanda di contributo o comunque concessa dal dirigente competente come sopra indicato.

b) Gestione

L'ente proponente è incaricato della gestione unitaria del progetto e della sua attuazione e svolge il ruolo di referente unico nei confronti della Regione. Le decisioni assunte dall'ente proponente devono essere comunemente condivise fra tutti gli enti associati e coinvolti nel progetto, in ogni fase del procedimento, attraverso opportune e documentabili modalità di confronto interno, delle quali è dato conto nella SCHEDA DI MONITORAGGIO e nella rendicontazione finale di seguito previste.

Il responsabile incaricato dall'ente proponente per la gestione attuativa del progetto ha l'obbligo di compilare e produrre la SCHEDA DI MONITORAGGIO sullo stato di avanzamento del progetto, con cadenza semestrale, il cui *format* sarà reso disponibile dagli uffici regionali competenti, dando conto anche dei rapporti interni fra gli enti interessati e delle eventuali problematiche insorte.

Alla SCHEDA DI MONITORAGGIO va inoltre allegato il parere favorevole rilasciato dal Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza sul progetto ammesso a finanziamento, ove dovuto. Ove il parere non sia stato emesso entro tale termine è ammessa l'integrazione successiva, comunque non oltre il termine di conclusione del progetto.

Ove il parere emesso risulti non favorevole è ammessa la possibilità di adeguare il progetto secondo le indicazioni del Comitato stesso, salvo la sanzione prevista al Paragrafo 8.

La mancata o incompleta presentazione della SCHEDA DI MONITORAGGIO e del suddetto parere favorevole è sanzionata ai sensi del Paragrafo 8.

La Regione può richiedere o effettuare verifiche in ogni fase del procedimento e, ove richiesto, collabora con gli enti per l'ottimale realizzazione del progetto, anche con funzioni di mediazione.

c) Modifiche progettuali

Fatto salvo quanto sopra, sono esclusivamente ammissibili parziali modifiche progettuali che non comportino cambiamenti essenziali del progetto e delle sue voci di spesa, quand'anche 'a compensazione' di minori spese accertate e purché ciò sia utile per l'ottimizzazione del progetto stesso; in particolare, qualora nel corso della fase attuativa, emerga l'esigenza di ridurre le azioni e le spese del progetto è comunque necessaria la preventiva comunicazione e autorizzazione del dirigente, subordinata alla verifica del



25984275



permanere della funzionalità del progetto stesso e fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 8 (Cause di esclusione, revoca e sanzioni).

Tutte le modifiche sono preventivamente autorizzate dal dirigente regionale competente, previa richiesta da parte del responsabile incaricato dall'ente locale; la modifica autorizzata dal dirigente regionale è formalmente recepita e approvata dall'organo competente dell'ente locale richiedente e dei comuni eventualmente associati in convenzione.

d) Rendicontazione

La rendicontazione finale deve essere trasmessa entro 30 giorni successivi al termine ultimo previsto in domanda o concesso per la realizzazione del progetto e con le stesse modalità previste al Paragrafo 8 (Documentazione obbligatoria e presentazione della domanda), salvo riportare la seguente dicitura :

BANDO L.R. 9/2002, ART. 3, ANNO 2017 – Rendicontazione progetto del (ente proponente)

La rendicontazione del progetto comprende:

- 1 La relazione conclusiva, a firma del Responsabile del progetto dell'Ente proponente e del Legale rappresentante, per quanto di rispettiva competenza, che attesti e dimostri l'avvenuta realizzazione del progetto, delle risorse impiegate e dei risultati raggiunti; deve essere altresì analiticamente elencata la documentazione allegata alla rendicontazione stessa.
- 2 La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Responsabile del servizio finanziario o - se competente in materia - del Responsabile di procedimento, che attesti le spese sostenute (impegni, liquidazioni e mandati) al netto e al lordo dell'I.V.A, analiticamente riportate in un prospetto riepilogativo da allegare alla dichiarazione stessa;
- 3 Copia degli atti formali di impegno, di liquidazione, dei mandati e delle fatture relativi alle spese sostenute, nonché degli eventuali atti di adottati di recepimento e approvazione delle modifiche autorizzate dal dirigente regionale.

Dovrà inoltre essere allegata

- 5 Copia di valido documento identificativo del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva sopra indicata.

Non dovranno essere allegati gli originali dei documenti contabili, che saranno conservati dall'Ente con esplicita disponibilità alla verifica da parte della Regione Veneto.

Saranno ritenute ammissibili solo le spese effettuate nell'ambito delle previsioni del progetto ammesso a finanziamento, il cui impegno di spesa non sia antecedente alla data di adozione della deliberazione dell'Organo competente che approva il progetto presentato, né successivo alla data indicata come "data di conclusione del progetto" e i cui mandati emessi non superino il termine di rendicontazione.

Spese non previste nel progetto ammesso a finanziamento o non preventivamente autorizzate o comunque non conformi a quanto previsto dal presente bando sono escluse dal computo della spesa ammissibile rendicontata, ai sensi del Paragrafo 8 ("Cause di esclusione, revoca e sanzioni").

Ove necessario, la Struttura competente può richiedere eventuale ulteriore documentazione probatoria e può effettuare controlli in ogni fase del procedimento.

Paragrafo 6) PRIORITÀ

D) I progetti ammissibili presentati sono istruiti e ordinati secondo il punteggio totale ottenuto in base alle priorità indicizzate alle fattispecie di seguito indicate. In caso di parità del punteggio totale ottenuto, prevale il progetto che interessa l'ambito con il maggior numero totale di abitanti.

A) Soggetti proponenti

- a) Unioni di Comuni e Unioni Montane, costituenti o capofila di Distretti di Polizia locale già formalmente costituiti, o che contengano Comuni derivanti da processi di fusione definiti a far data dal 2012, o che comprendano almeno 3 Comuni obbligati alla gestione associata: punti 30
- b) Unioni di Comuni non ricomprese nella precedente lettera a) : punti 25
- c) Unioni montane non ricomprese nella precedente lettera a): punti 25



25984275



- d) Comuni capofila di convenzione per Distretti di polizia Locale già formalmente costituiti, o le cui convenzioni contengano Comuni derivanti da processi di fusione definiti a far data dal 2012, o che comprendano almeno 3 Comuni obbligati alla gestione associata: punti 25
- e) Comuni capofila di convenzione non ricompresi nella precedente lettera d): punti 25
- f) Consorzi previsti ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.18/2012: punti 20
- g) Capoluoghi di provincia e Città metropolitane: punti 10

B) *Contenuti di progetto*

- a) Progetti riferiti alle iniziative previste al Paragrafo 2 lettera a): punti 25
- b) Progetti riferiti alle iniziative previste al Paragrafo 2 lettera b) : punti 30
- c) Progetti riferiti alle iniziative previste al Paragrafo 2 lettera c) : punti 25

C) *Tetti contributivi richiesti*

Il punteggio collegato a questa priorità è calcolato automaticamente, per favorire la massima trasparenza, al momento dell'inserimento dei dati nel modulo, con valori approssimati a un decimo. Le variabili di riferimento sono quelle indicate al Paragrafo 3, ossia:

- ✓ *percentuale contributiva* richiesta, rispetto alla percentuale massima prevista del 70% sull'importo di progetto al netto dell'IVA
- ✓ *contributo richiesto*, rispetto al massimale contributivo prefissato per tipologia di progetto.

Il punteggio cresce, con progressione lineare, al decrescere di entrambe le variabili rispetto ai valori massimi prefissati (ad esempio, se è richiesta la *percentuale massima* concedibile pari al 70% e il massimo contributo concedibile in valore assoluto – ove questo corrisponda alla percentuale stessa - spetterà il punteggio minimo di 5 punti. Viceversa, il punteggio massimo è raggiunto solo per valori entrambe prossimi allo 0; ipotesi evidentemente solo teorica e tendenziale).

Paragrafo 7) DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

a) La domanda è composta dai seguenti documenti obbligatori:

1. *Modulo di domanda e schema di progetto*, redatti utilizzando esclusivamente la relativa modulistica in formato digitale, resa disponibile al seguente link istituzionale: <http://www.regione.veneto.it/web/sicurezza-e-polizia-locale/progetti-lr-9-02-art-3> compilati integralmente e sottoscritti con firma digitale dal Legale rappresentante (Sindaco o Presidente), nonché dal Comandante e dal responsabile per la parte finanziaria e, ove previsto, dal responsabile incaricato per gli aspetti tecnico-gestionali dell'ente proponente ove non coincidente con il Comandante o il responsabile per la parte finanziaria.

Non è ammessa la compilazione direttamente su supporto cartaceo.

Entrambi i moduli vanno sottoscritti digitalmente e trasmessi esclusivamente via PEC, come previsto alla successiva lettera c).

2. *Relazione tecnica* del progetto, sottoscritta con firma digitale dal responsabile incaricato, che espliciti le soluzioni tecniche individuate, le spese previste, le procedure di attuazione e quant'altro ritenuto utile e necessario alla completa conoscenza e alla verifica dei requisiti progettuali richiesti
3. *copia autentica* della delibera dell'ente proponente e, nel caso delle convenzioni, di ciascuno degli enti associati, che approva lo schema di progetto e la relazione tecnica, ne affida la gestione all'ente proponente e lo autorizza alla presentazione della domanda di contributo.
4. *gli atti costitutivi* (statuto, convenzione) non devono essere allegati, bensì *aggiornati in sede di monitoraggio permanente delle polizie locali previsto ai sensi della DGR n.3805 del 9.12.2009* o comunque entro l'ulteriore periodo concesso ai sensi del successivo Paragrafo 8 (Cause di esclusione, revoca e sanzioni"). Vanno peraltro riportati gli *estremi degli atti di approvazione* e di *pubblicazione* degli atti costitutivi stessi e l'indirizzo web (o il c.d. "permalink", se presente) presso cui gli atti sono visualizzabili



25984275



5. Ove la scadenza della forma associativa sia prevista entro il corrente anno 2017, sono necessarie anche le delibere che ne dispongono espressamente il rinnovo (almeno decennale per le Unioni e almeno quinquennale per le convenzioni).

b) Trasmissione della domanda

La domanda è trasmessa entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La domanda di contributo e i relativi allegati vanno trasmessi esclusivamente via PEC. In ordine ai requisiti di trasmissione della PEC e degli allegati ammessi è necessario fare riferimento a quanto indicato al link che segue:

<http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>

L'indirizzo regionale di posta elettronica certificata è il seguente:

protezionecivilepoliziale@pec.regione.veneto.it

L'indirizzo postale della Struttura regionale competente è il seguente:

Direzione Protezione Civile e Polizia locale– Unità Organizzativa Polizia locale e Sicurezza urbana Sede: G.B. Giustinian, Dorsoduro 1454, 30123, Venezia

Si suggerisce di riportare la seguente dicitura nell'oggetto della corrispondenza:

BANDO L.R. 9/2002, ART.3, ANNO 2017 – Alla U.O. Polizia locale e Sicurezza urbana.- Domanda di contributo del (ente proponente)

Paragrafo 8) CAUSE DI ESCLUSIONE, REVOCA E SANZIONI

La domanda è dichiarata inammissibile o è comunque esclusa quando:

- 1 È trasmessa oltre il termine perentorio previsto al Paragrafo 7 lettera c), o con modalità difformi da quelle ivi previste
- 2 È presentata da un ente non legittimato ai sensi del Paragrafo 1, o comunque non rispetta tutte le condizioni e i requisiti ivi previsti
- 3 La documentazione presentata è difforme rispetto a quella indicata al Paragrafo 7
- 4 Non è stato effettuato l'aggiornamento dei dati e dei documenti richiesti in sede di monitoraggio permanente previsto dalla Dgr n.3805/2009, con specifico riferimento agli "atti costitutivi" della forma associativa o del distretto richiesti al Paragrafo 8, lettera a) punto 4. **A questo scopo, ai Comandanti referenti già individuati, o da individuare, e abilitati all'inserimento dei dati, è attribuita la relativa autorizzazione all'inserimento dei dati (aggiornati alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto) fino alla scadenza prevista per la presentazione della domanda.**
- 5 Il progetto scelto non rientra fra quelli previsti al Paragrafo 2 o comunque non rispetta tutte le condizioni ivi previste o comunque indicate dal presente bando quale causa di esclusione o di inammissibilità
- 6 La mancata risposta ai chiarimenti o il mancato adeguamento alle modifiche o integrazioni formalmente richieste in fase istruttoria ed entro i termini indicati

Sono causa di revoca del contributo assegnato (previo apposito preavviso), con obbligo di restituzione delle somme già introitate maggiorate degli interessi maturati al tasso legale:

- 1 Lo scioglimento anticipato, il recesso o comunque la fuoruscita anche di un solo membro della forma associativa, nonché il mancato rinnovo della forma associativa stessa per qualsiasi motivo dipendente dalle parti, prima della completa chiusura e rendicontazione del progetto



25984275



- 2 Il mancato aggiornamento costante dei dati e dei documenti richiesti in sede di monitoraggio permanente ai sensi della Dgr n.3805/2009
- 3 La mancata produzione della rendicontazione finale entro il termine e nei modi indicati al Paragrafo 6
- 4 Il venir meno, in qualunque fase del procedimento, di una qualunque delle condizioni o dei requisiti previsti dal presente bando a pena di esclusione
- 5 L'accertata attribuzione al beneficiario, o a uno qualunque degli enti locali associati nel progetto ammesso a contributo, di altri finanziamenti pubblici per analoghe finalità
- 6 L'accertata non veridicità delle dichiarazioni o della documentazione prodotta, fatte salve le ulteriori sanzioni previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
- 7 Parere non favorevole emesso dal Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza, ove dovuto (salvo l'eventuale adeguamento del progetto ai sensi del Paragrafo 5 lett.b)

Sono causa di riduzione proporzionale del contributo assegnato, con obbligo di restituzione delle maggiori somme già introitate maggiorate degli interessi maturati al tasso legale, le seguenti ipotesi:

- 1 Spese per azioni non previste o non preventivamente autorizzate, o comunque non conformi a quelle ammesse a contributo
- 2 Minori spese rendicontate dovute a parziale realizzazione del progetto o alla sua riduzione, qualora non siano state preventivamente comunicate e autorizzate dal dirigente regionale competente, comportano l'ulteriore penalizzazione di *5 punti percentuali* sul contributo spettante in base alle spese rendicontate
- 3 Minori spese rendicontate a seguito di economie di spesa ottenute in fase attuativa comportano la mera riduzione proporzionale del contributo, ferma restando la percentuale contributiva prevista in domanda
- 4 La mancata presentazione della SCHEDA DI MONITORAGGIO, con il prescritto parere favorevole del Comitato per l'ordine e la sicurezza (salvo eventuale successiva integrazione nei casi previsti) entro il termine indicato al Paragrafo 6, circa lo stato di attuazione del progetto e le altre informazioni richieste, comporta la riduzione del 30% del contributo, con obbligo di restituzione della relativa somma maggiorata degli interessi, qualora l'ente, previo sollecito, non ottemperi all'obbligo entro il termine concesso.

Ulteriori sanzioni:

- 1 Fatto salvo quanto sopra previsto al terzo comma del Paragrafo 8 , lo scioglimento, il mancato rinnovo o il recesso anche di un solo membro della forma associativa per qualsiasi motivo dipendente dalle parti, prima di *cinque anni dall'assegnazione definitiva del contributo* comporta la revoca parziale del contributo con recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso legale, quantificate in base alle mensilità mancanti al completamento del quinquennio.
- 2 E' vietata la cessione e/o il mutamento della destinazione d'uso dei beni finanziati con il contributo regionale, fatto salvo il normale deperimento, prima che siano decorsi tre anni dalla chiusura del progetto. La violazione comporta la revoca parziale del contributo con recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso legale, quantificate in base alle mensilità mancanti al completamento del triennio.



25984275

